

(N. 675)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **SAPORITO, DELLA PORTA, FOSCHI,**  
**PINTO Michele, GENOVESE, PATRIARCA e RIGGIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 APRILE 1984

#### Rilascio di patente di guida in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge vorremmo richiamare la vostra attenzione sulla possibilità di ottenere il rilascio di patente di guida della categoria *B* in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti.

La materia è stata già oggetto di regolamentazione, con l'articolo 480 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, modificato poi dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1976, n. 995.

Nel suddetto articolo si stabilisce quanto segue: « Non è ammesso il rilascio di alcuna patente di guida in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti che interessino: ... la vista e gli arti... Agli effetti della coesistenza non viene considerata minorazione degli arti la perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore qualora l'adozione di un sistema automatico, in sostituzione di un organo meccanico che

avrebbe dovuto essere comandato da uno degli arti inferiori, renda irrilevante l'esistenza della minorazione suddetta ».

Per quanto riguarda le invalidità agli arti superiori, come previsto dall'articolo 472 del citato regolamento, un mutilato che ha subito la perdita anatomica della mano e con un'acutezza visiva inferiore a dodici decimi complessivi, con non meno di quattro decimi per l'occhio che vede meno, usufruisce della patente di guida con semplice adattamento di un anello per la presa del volante e le varie leve di cambio, luci e frecce dal lato del braccio valido, senza l'obbligo di cambio automatico.

Invece, nel caso analogo per la perdita della mano e differente per il solo fatto di essere monocolo, anche se l'occhio valido possiede un'acutezza visiva di dieci decimi, l'articolo 480 non consente il rilascio di alcuna patente, coesistendo due minorazioni invalidanti.

Su quest'ultimo caso vorremmo richiamare la vostra attenzione. Riteniamo, infatti, che la minorazione della mano non debba essere ritenuta invalidante per i seguenti motivi:

la mancanza della mano non consentirebbe una presa sufficientemente valida del volante, ma l'adattamento di un anello allo sterzo ovierebbe a tale inconveniente;

la mancanza della mano non consentirebbe di azionare luci, freno di soccorso e indicatori di direzione; i medesimi però potrebbero essere sistemati dal lato del braccio valido, che può tranquillamente lasciare

lo sterzo visto che questo è tenuto saldamente dal braccio minorato tramite l'uso dell'anello di cui sopra;

la mancanza della mano non consentirebbe di inserire le diverse marce, qualora il braccio valido fosse impegnato in altre operazioni; ma con l'adozione del cambio automatico, non potrebbe verificarsi la suddetta condizione.

Pertanto, in ragione delle argomentazioni suesposte, chiediamo che venga approvato il presente disegno di legge nell'unico articolo di cui si compone.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

L'articolo 480 del regolamento per l'esecuzione del codice stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« Non è ammesso il rilascio di alcuna patente di guida in caso di coesistenza di minorazioni invalidanti che interessino: la vista e l'udito; l'udito e gli arti; la vista e gli arti; la vista e la conformazione o lo sviluppo somatico; l'udito e la conformazione o lo sviluppo somatico; gli arti e la conformazione o lo sviluppo somatico; la vista e la rigidità grave del collo; la conformazione o lo sviluppo somatico e la rigidità grave del collo.

Agli effetti della coesistenza non viene considerata minorazione degli arti la perdita anatomica o funzionale di un arto inferiore qualora l'adozione di un sistema automatico, in sostituzione di un organo meccanico che avrebbe dovuto essere comandato da uno degli arti inferiori, renda irrilevante l'esistenza della minorazione suddetta.

Non viene altresì considerata minorazione degli arti la perdita di una mano o di tutte le sue dita oppure la limitazione funzionale di essa, quando ricorrano le condizioni di cui al comma precedente ».